



Direzione Territoriale della Sardegna
CAGLIARI

Prot. n. 18895

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto lo schema di piano del 28 marzo 2014 recante il prot. n. 588, pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia - Area Monopoli - in data 17 aprile 2014, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

Tenuto conto che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare per l'inserimento nello schema di piano sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di cui all'art. 2 del D.M. n. 38 del 2013;

Accertato anche mediante appositi sopralluoghi, ai fini della ulteriore selezione delle proposte che rispettano i suddetti parametri minimi, l'esistenza, in concreto, degli indici di fattibilità per l'istituzione delle nuove rivendite con particolare riguardo ai parametri della distanza, della redditività e della consistenza demografica;

Preso atto dell'intervento nel procedimento della Federazione Italiana Tabaccai nella veste di ente esponenziale titolare di un interesse collettivo riferibile alla categoria dei gestori di rivendita di prodotti da fumo;

Preso atto dell'intervento nel procedimento dei titolari delle rivendite di generi di monopolio n. 4, n. 8 e n. 34 Quartu Sant'Elena, nonché del titolare della rivendita di generi di monopolio n. 9 Assemini e n. 4 Capoterra;

Rilevato che le considerazioni pervenute dai partecipanti al procedimento sopra citati non inficiano le valutazioni effettuate da questa Direzione in quanto:

a) i parametri di redditività, fattore abitativo e presenza di locali commerciali, previsti dalle norme sopraindicate, sono stati ampiamente rispettati;

b) il lamentato calo dei redditi per tutti i Centri in cui è stata programmata la possibile istituzione di nuove rivendite è una condizione strettamente legata alla crisi congiunturale che sta attraversando il Paese;

c) l'iniziativa per l'istituzione di nuove rivendite proviene comunque da cittadini residenti nei Centri interessati per i quali l'inizio di una nuova attività è da considerarsi un segnale positivo di ripresa. Ancor più per i Paesi colpiti da danni alluvionali o consimili;

d) infine, per quanto attiene la "situazione ostativa" costituita dalla presenza nel circondario di scuole, si sottolinea che l'attenzione del Legislatore riguardo ai minori è stata dedicata eminentemente al contrasto al gioco minorile, nei confronti "degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U. n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attività di scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari..." (L. 189/2012 art. 7, comma 9);

Di converso, nel settore Accise Tabacchi il Legislatore ha posto particolare cura nella valutazione del personale preposto alla vendita, sia sotto il profilo penale, sia attraverso l'accertamento dei requisiti di idoneità, disponendo, dopo l'assegnazione, l'obbligo di frequenza ai corsi di preparazione alla professione. Permane, inoltre, per gli stessi l'obbligo del rispetto dei vincoli contrattuali imposti dal capitolato d'oneri che, all'art. 16 – lettera f) – recita "è fatto assoluto divieto di vendita dei tabacchi ai minori, ai sensi della normative vigente".

Considerato, pertanto, che le proposte di istituzione inserite nello schema di piano fanno riferimento a zone o luoghi ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita sul territorio;

APPROVA

il piano semestrale definitivo per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza della Direzione Territoriale, per la cui attuazione si procederà nel 2° semestre del 2014, il quale forma parte integrante ed inscindibile del presente atto ai fini della sua opportuna ripubblicazione.

Cagliari 27 giugno 2014

IL DIRETTORE
Dott.ssa Candida Lauro
F.to Candida Lauro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993